GRUPPO di PISA
Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale

M. D'AMICO, B. LIBERALI, *MANUALE DI DIRITTO DELLE DONNE*, GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE, MILANO, 2025, 1-497

RECENSIONE*

NICOLA POSTERARO**

SOMMARIO: 1. Sul Manuale. – 2. Degli argomenti (classici e innovativi) trattati dal volume. – 3. Sull'affermazione di genere (e sul diritto all'identità di genere). – 4. Per concludere… con un auspicio.

1. *Sul Manuale*

La definizione di "Manuale" dell'enciclopedia *Treccani* si attaglia alla perfezione al libro delle professoresse Marilisa D'Amico e Benedetta Liberali, perché il volume «espone in modo ampio ed esauriente le notizie fondamentali intorno a un determinato argomento»[1].

Si tratta di un tomo corposo (sono circa 500 pagine)[2], di una trattazione ampia e interdisciplinare, che, offrendo una ricostruzione sistematica del diritto delle donne nello Stato costituzionale contemporaneo, coniuga in modo non scontato rigore metodologico e attenzione ai mutamenti della società.

Il libro, che costituisce l'esito di un percorso di ricerca lungo e assai denso, restituisce immediatamente l'idea di quanto le autrici abbiano per anni lavorato sul tema

* Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Rivista.

** Professore associato di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Milano.

[1] La definizione è leggibile qui: *treccani.it/enciclopedia/manuale/*.

[2] Il volume è diviso in IX parti: parte I – Metodo (cap. I); parte II – Donne e storia (capp. I, II, III, IV); parte III – Donne e costituzione (cap. I); parte IV – Donne e corpo (capp. I, II, III, IV, V); parte V – Donne, famiglia e identità (capp. I, II, III); parte VI – Donne, politica e professioni (capp. I, II, III, IV, V); parte VII – Gli strumenti dell'uguaglianza di genere (capp. I, II); parte VIII – Linguaggi e generi (capp. I, II); parte IX – Nuove prospettive tra diritto e società (capp. I, II, III, IV).

e abbiano quindi avuto modo di riflettere non solo sulle singole questioni di volta in volta analizzate e commentate, ma anche su *come* raccontarle e con quale metodo approcciarle.

Nel momento in cui hanno deciso di dare alle stampe questo Manuale, le professoresse D'Amico e Liberali hanno evidentemente ritenuto che il momento fosse maturo per: a) sistematizzare le numerose ricerche negli anni portate avanti sul tema – i contributi scientifici che entrambe hanno nel tempo pubblicato sull'argomento sono numerosissimi (e ciò è noto alla comunità scientifica di riferimento) –; b) *inaugurare* un nuovo settore di studio del diritto, un settore autonomo della manualistica dedicato allo studio dei diritti delle donne quale parte integrante dell'analisi della democrazia e dei diritti fondamentali: l'idea di *partorire* un Manuale di diritto delle donne (la scelta del verbo non è casuale…) è infatti innovativa, giacché in Italia il tema non è stato storicamente trattato come disciplina autonoma, ma, semmai, come *parte* di altri rami del diritto.

Il Manuale è certamente assai utile per i corsi di diritto delle donne, che ormai esistono in molte università italiane; ma è in verità valido per qualsiasi corso abbia a oggetto le questioni di genere, visto che la sua impostazione culturale è trasversale: il volume non si limita a dar conto delle questioni giuridiche nel tempo emerse sul tema, ma si preoccupa di trattare anche di questioni storiche, sociologiche, artistiche[3].

In questo modo, le autrici dimostrano che il tema della parità di genere non può più essere affrontato in ottica meramente settoriale; e che per essere compreso nella sua complessità deve essere approfondito tramite la lente di diverse discipline[4]: anche per questo, il volume si rivolge a chiunque abbia la curiosità di approfondire l'argomento, e non soltanto a studiosi e a studiose delle scienze giuridiche (il che è facilmente evincibile pure dal linguaggio che viene utilizzato: esso, pur sempre rispettoso dei tecnicismi propri del diritto, è indubbiamente capace di semplificare concetti complessi, rendendo agevole e godibile la lettura).

Quanto all'*excursus* storico richiamato *supra*, si tratta di una parte che è assai utile per comprendere sia le radici della discriminazione di genere, sia le origini storiche di alcuni ostacoli all'uguaglianza, che ancora influiscono sulla condizione delle donne: leggendo quanto le autrici raccontano sulla condizione femminile in età classica, ad esempio, ci si rende subito conto del motivo per cui ancora oggi le donne faticano a uscire da un ruolo di secondo piano e a liberarsi dallo stereotipo della donna "madre e moglie"[5].

Nelle pagine del libro è poi chiaramente scritta anche la storia di avvocate delle professoresse: entrambe hanno lavorato (e lavorano) con innegabile abnegazione per garantire il soddisfacimento dei diritti delle donne da un punto di vista pratico, ottenendo

[3] Ad esempio, nella parte II (Donne e storia) si tratta del mondo classico e della nascita delle discriminazioni di genere (cap. I), della rappresentazione femminile nel medioevo (cap. II), della condizione femminile nel fascismo e nel nazismo (cap. IV); nella parte VIII (Linguaggi e generi), invece, si tratta delle donne artiste e dell'arte delle donne (cap. II).

[4] Questo approccio vale a «rileggere la storia costituzionale e rivisitare criticamente anche un certo approccio agli studi sui diritti delle donne» (M. D'AMICO, *I diritti delle donne fra conquiste e passi indietro: quale spazio per la nostra libertà?*, in M. D'AMICO, B. LIBERALI (a cura di), *I diritti delle donne. Problematiche attuali e prospettive future*, Torino, 2024, 6).

[5] Sul tema, v. E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Milano, 2010.

risultati importanti davanti alle Corti; e proprio questo approccio le ha indotte a regalare alla scienza giuridica un volume che va oltre lo studio attento e approfondito delle leggi scritte e della Costituzione, perché si preoccupa di verificare attentamente *come* la scienza giuridica possa concretamente mettersi al servizio dei diritti delle donne, quali soluzioni si possano adottare e quali interventi si rendano davvero necessari.

2. *Degli argomenti (classici e innovativi) trattati dal volume*

Quanto agli argomenti trattati, il volume offre una riflessione che interessa diversi campi di indagine; i temi esaminati sono vari: alcuni sono classici, altri sono più innovativi. In ogni caso, le autrici, nel dar conto in modo completo e profondo di quale sia l'assetto attuale delle questioni specifiche via via trattate, si preoccupano sempre di spiegare come e perché si sia giunti a quel determinato assetto analizzato.

Nel volume si parla dei diritti delle donne, delle discriminazioni e delle violenze da esse subite (anche online[6]), ma anche del cammino emancipatorio che le stesse hanno percorso negli anni per affrancarsi e di quanta strada ancora c'è da fare per arginare le suddette discriminazioni/violenze e la innegabile disparità; perché se è vero che – soprattutto in tempi più recenti – sono stati compiuti importanti passi avanti in materia di parità di genere in diversi ambiti (si pensi alla politica, al mondo del lavoro e alla famiglia[7]), è altrettanto vero che, come il volume ben rappresenta e come la realtà tristemente ci insegna, le donne sono spesso ancora vittime di violenza, vi sono ambiti in cui esse continuano a essere discriminate ed esistono settori in cui resta ancora profondo il divario tra loro e gli uomini (in cui, cioè, la parità fatica ad affermarsi[8]: v. i settori STEM e delle ICT, tra gli altri)[9].

A questo proposito, un recente rapporto di *UN Women* ha evidenziato come la distanza tra uomini e donne in Italia resti tra le più profonde d'Europa[10]; e il *Global Gender Gap Report* 2025 del *World Economic Forum* ha collocato il nostro Paese all'85esimo posto, su 148 Paesi, con riguardo alla parità di genere, evidenziando un ritmo di avanzamento tanto lento da proiettare al 2148 il pieno raggiungimento della suddetta parità[11].

---

[6] Su cui M. D'AMICO, *Odio* on line*: limiti costituzionali e sovranazionali*, in M. D'AMICO, C. SICCARDI (a cura di), *La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l'*hate speech online, Torino, 2021, 17 ss.

[7] M. D'AMICO, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Milano, 2020; EAD., *La rappresentanza di genere nelle istituzioni. Strumenti di riequilibrio*, in M. D'AMICO, S. LEONE (a cura di), *La donna dalla* fragilitas *alla pienezza dei diritti? Un percorso non ancora concluso*, Milano, 2017, 41 ss.

[8] Si vedano al riguardo i contributi pubblicati in M. D'AMICO, C. NARDOCCI, S. BISSARO (a cura di), *Le violenze contro la donna*, Milano, 2023.

[9] Sull'argomento, v. M. D'AMICO, *I diritti delle donne fra conquiste e passi indietro: quale spazio per la nostra libertà?*, cit., 1 ss., in cui si dà pure conto dell'attenzione prestata dal PNRR italiano ai settori STEM (31 ss.).

[10] Il rapporto è leggibile qui: https://unwomenitaly.org/comunicato-stampa/dal-lavoro-alla-violenza-di-genere-le-10-proposte-di-un-women-italy-per-invertire-la-rotta/.

[11] V. il documento qui: https://reports.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2025.pdf.

Anche il Presidente della Repubblica, in occasione della giornata internazionale della donna di quest'anno, ha affermato che il percorso verso una vera parità non è ancora concluso e che potrà dirsi completato solo quando non si chiederà più alle donne di assumere, nei diversi ambiti della società, modelli di comportamento maschile per avere così riconosciuto il proprio ruolo, le proprie capacità e qualità: finché questo non avverrà, «continuerà a esserci una perdita di valori e di opportunità per l'intera società italiana»[12].

Tuttavia, nel dar conto degli ambiti in cui occorre ancora lavorare per superare tutte queste difficoltà, il Manuale non tralascia ciò che di buono è invece negli anni stato fatto; e quindi, si preoccupa anche di dar conto dei casi in cui si è registrata una evoluzione positiva: si considerino, a titolo esemplificativo, le riflessioni delle aa. sulla vicenda ultima del cognome materno[13], decisa dalla Corte costituzionale con una pronuncia (la n. 131 del 2022[14]) che ha eliminato quello che la professoressa D'Amico ha definito «uno dei residui, forse il più evidente, di quel patriarcato che la nostra Costituzione intendeva rimuovere, ma che ha fatto così fatica ad essere cancellato dal punto di vista normativo, e che, purtroppo, persiste ancora in tanti ambiti e tante manifestazioni»[15].

Per i cultori del diritto amministrativo è sicuramente rilevante la parte in cui si analizzano gli strumenti della parità (e dunque, quegli strumenti innovativi, utili anche alla p.A., come il bilancio di genere e la certificazione di genere)[16]; ma, al di là del singolo settore scientifico-disciplinare, di particolare rilievo sono pure i capitoli in cui si dà conto dell'impatto che l'intelligenza artificiale può avere sui diritti delle donne, delle problematiche legate al linguaggio e in cui si analizzano i cd. percorsi di affermazione di genere.

Quanto all'intelligenza artificiale, le autrici denunciano il pericolo che il suo utilizzo riconduca le donne di nuovo alla invisibilità: il fatto che a concepire gli algoritmi siano quasi esclusivamente uomini porta con sé il concreto rischio che essi immagazzinino stereotipi di genere; da questo punto di vista, la discriminazione

---

[12] L'intervento del Presidente della Repubblica è leggibile qui: www.quirinale.it/it/discorso/intervento-presidente-repubblica-sergio-mattarella-occasione-giornata-internazionale-donna-1. Sull'argomento, v. anche M.R. SAN GIORGIO, *Relazione introduttiva*, in M. D'AMICO, B. LIBERALI (a cura di), *I diritti delle donne. Problematiche attuali e prospettive future*, cit., 67, secondo cui «Oggi viviamo in Italia un momento particolarmente felice da questo punto di vista. Le donne sono entrate nella storia delle istituzioni, ed hanno ottenuto ruoli apicali contemporaneamente nel governo della Repubblica, nella magistratura, presso la Corte costituzionale e l'avvocatura generale dello Stato. Questa considerazione, tuttavia, se giustamente ci riempie di orgoglio e soddisfazione, non deve indurci a facili e fallaci ottimismi. Accanto a questa minoranza di donne che ce l'ha fatta – tutte noi sappiamo a qual prezzo di sforzi e sacrifici personali – c'è ancora una maggioranza di donne senza lavoro, senza riconoscimento sociale, senza autonomia».

[13] V. il cap. III del Manuale (La lunga strada del cognome materno) della parte V (Donne, famiglia e identità).

[14] Su cui M. D'AMICO, *Corte costituzionale e cognome del "figlio": cade un baluardo del patriarcato*, in *giudicedonna.it*, 1/2022; B. LIBERALI, *Ancora sulla scelta del cognome dei figli (e sul complesso "rapporto" fra Corte costituzionale e legislatore)*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1/2023, 113 ss.

[15] M. D'AMICO, *L'attribuzione del cognome materno: tra Corte costituzionale e inerzia del legislatore*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 3/2025. In M. D'AMICO, *I diritti delle donne*, cit., 3, l'a. parla di "patriarcato" inteso come un "substrato" che permea la società e che si frappone al pieno raggiungimento di un'effettività pura che ha conosciuto, con questa sentenza, una importante battuta d'arresto.

[16] Cfr. parte VII (Gli strumenti dell'uguaglianza di genere).

algoritmica costituisce l'ultima frontiera della discriminazione di genere. Per cui, è senz'altro necessario considerare il problema, al fine di provare ad arginarlo[17].

Con riguardo al linguaggio, la prof.ssa D'Amico ha varie volte ricordato quanto esso possa diventare un potente meccanismo per discriminare e incitare all'odio e quanto sia importante che (scritto e parlato) esso sia conforme al principio di parità tra i sessi[18]: nel Manuale, le autrici dimostrano che lo studio delle questioni giuridiche necessita di essere accompagnato da un'attenta analisi del linguaggio del diritto e che le parole svolgono un ruolo imprescindibile nell'affermazione e nella garanzia dei diritti[19].

Quanto ai percorsi di affermazione di genere, le autrici hanno fatto una scelta coraggiosa (giustificata a livello metodologico nella introduzione del volume), nel dedicarvi un apposito capitolo: il Manuale vede infatti la luce in un momento storico in cui, come noto, alcuni Paesi tutelano il diritto all'identità di genere – quando lo tutelano… – entro limiti assai stringenti.

3. *Sull'affermazione di genere (e sul diritto all'identità di genere)*

Il capitolo sui percorsi di affermazione di genere (tema a cui chi scrive è affezionato per motivi scientifici) è inserito nella sezione del Manuale dedicata al corpo: e in effetti, quello dell'affermazione di genere è un ambito in cui il corpo assume un ruolo centrale; e questo perché o sono le persone interessate a intraprendere i percorsi di affermazione di genere a ritenere che l'affermazione sociale del genere necessiti di interventi sul proprio *soma*, o perché l'ordinamento – spesso ingiustamente, come si cercherà di spiegare *infra* – ha subordinato – e subordina tuttora – l'affermazione giuridica/legale del genere a un intervento necessitato sul corpo della persona che intenda ottenere dei nuovi documenti.

Sul punto, sono di particolare interesse le pronunce delle Corti di cassazione e costituzionale del 2015, richiamate dal volume: in queste sentenze, le Corti, riflettendo proprio sui rapporti tra diritto, genere, scelte, corpo, salute e autodeterminazione, hanno chiarito che la persona può ottenere una rettificazione anagrafica[20] pur se non abbia

[17] Sul tema, v. pure E. RAFFIOTTA, *Intelligenza artificiale e tutela dell'uguaglianza di genere*, in M. D'AMICO, B. LIBERALI (a cura di), *I diritti delle donne. Problematiche attuali e prospettive future*, cit., 169 e ss. e C. NARDOCCI, *Intelligenza artificiale e discriminazioni*, in questa *Rivista*, 3/2021, 9 ss. In senso più ampio sulle discriminazioni generate dall'IA, v. E. CATERINI, *L'intelligenza artificiale sostenibile e il processo di socializzazione del diritto civile*, Napoli, 2020. Il problema chiaramente si acuisce quando le tecnologie di IA vengano utilizzate dalla pubblica amministrazione, giacché in questo senso appaiono potenzialmente atte a minare e a violare il princìpio di imparzialità *ex* art. 97 Cost. (su cui sia consentito il rinvio a L. ANTONINI, N. POSTERARO, *Il princìpio di imparzialità*, in M.A. SANDULLI (a cura di), *Princìpi e regole dell'azione amministrativa*, V ed., in corso di pubblicazione, con appendice giurisprudenziale di L. Grossi).

[18] Tra i più recenti, v. M. D'AMICO, *Parole che separano. Linguaggio, Costituzione, Diritti*, Milano, 2023. In M. D'AMICO, *I diritti delle donne*, cit., 62, l'a. afferma che le parole sono capaci di cambiare la realtà, rendendola aperta alla diffusione di una cultura dei diritti.

[19] V. pure M. D'AMICO, *ult. op. cit.*, 6-7. Sull'argomento, N. FIANO, *Il potere performativo del linguaggio nella dimensione costituzionale*, in M. D'AMICO, B. LIBERALI (a cura di), *I diritti delle donne. Problematiche attuali e prospettive future*, cit., 381 ss.; sia poi consentito il rinvio a N. POSTERARO, *Persone, diritto e parole*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 265 ss.

[20] Così l'affermazione legale del genere viene definita dalla l. 14 aprile 1982, n. 164.

modificato – e non abbia intenzione di modificare in futuro – i propri caratteri sessuali primari.

Prima del 2015, i Tribunali erano piuttosto fermi nel ritenere che l'intervento chirurgico di affermazione di genere sui caratteri sessuali primari fosse il necessario presupposto perché la rettificazione anagrafica potesse essere accordata: i giudici ritenevano che siffatti interventi fossero una *condicio sine qua non* per il rilascio dei nuovi documenti; e ciò perché la legge affermava – e afferma, invero – che «la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale […] a seguito di intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali» della persona che la richiede[21]: la giurisprudenza riteneva che le richieste modificazioni dei caratteri sessuali fossero quelle dei caratteri sessuali primari; e dunque, affermava che soltanto interventi su quei caratteri fossero atti a supportare la richiesta di rettificazione.

Nel 2015, le suddette Corti hanno chiarito che della normativa va data una lettura coerente con la Costituzione e col diritto convenzionale e hanno affermato che il trattamento chirurgico sui caratteri sessuali primari non si configura quale prerequisito per «accedere al procedimento di rettificazione anagrafica», ma semplicemente come possibile, eventuale, mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico della persona: siccome ogni percorso è a sé e non può essere standardizzato, una persona può infatti affermare legalmente il proprio genere anche se non abbia effettuato – e non abbia intenzione di effettuare – interventi chirurgici sui propri caratteri sessuali primari.

In quest'ottica, esse hanno riconosciuto che la modifica dei caratteri sessuali richiesta dalla norma è da riferire ai soli cd. caratteri sessuali secondari; e nell'offrire questa importante lettura del dato normativo, le Corti hanno valorizzato l'art. 32 Cost., giacché hanno evidenziato che imporre l'intervento chirurgico vuol dire sacrificare non solo il diritto della persona ad autodeterminarsi (la persona è costretta a ricorrere all'intervento, anche se non vuole, per tutelare giuridicamente la propria identità di genere, che altrimenti non può essere legalmente riconosciuta), ma anche il suo diritto a conservare la propria integrità psico-fisica, dal momento che siffatti interventi potrebbero anche arrecare danni alla sua salute, quando effettuati[22].

Si è trattato di un passo avanti importante, quindi, di un cambio di rotta – ribadito dalla Corte costituzionale nel 2017, come ricordano le autrici –, che, slegando

[21] Cfr. art. 1 della citata l. n. 164/1982.

[22] Sull'analisi delle pronunce, sia consentito rimandare a N. POSTERARO, *Transessualismo, rettificazione anagrafica del sesso e necessità dell'intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari: riflessioni sui problemi irrisolti alla luce della recente giurisprudenza nazionale*, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, 2017, 1349 ss. (il contributo sconta vari limiti sotto il profilo linguistico: nel testo e nel titolo sono utilizzati termini ed espressioni che oggi devono considerarsi superati/e); v. anche F. DALLA BALLA, *Cosa resta della legge n. 164/1982? Diritti e fonti della transizione di genere*, in *BioLaw Journal. Rivista di BioDiritto*, 3/2024, 57 ss. Sugli effetti delle pronunce citate sulla giurisprudenza di merito, cfr. G. MINGARDO, *Il diritto vissuto per il riconoscimento dell'identità di genere. Una rassegna della giurisprudenza di merito (2015-2024)*, in *BioLaw Journal. Rivista di BioDiritto*, 3/2024, 87 ss. Sul legame tra diritto alla salute e diritto all'identità di genere, v. B. PEZZINI, *L'intreccio complesso tra identità di genere, identità sessuale e diritto alla salute nella chiave della giurisprudenza costituzionale*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, cit., 185 ss.; B. LIBERALI, *Il transgenderismo fra diritto alla salute e diritto all'identità di genere: problematiche attuali e prospettive future*, in *Federalismi.it*, 12/2025.

l'affermazione legale del genere dalla necessaria modificazione del corpo, è valso a tutelare non solo il diritto della persona ad affermare giuridicamente il proprio genere, ma anche la sua libera scelta di disporre del proprio *soma* secondo le reali e personali esigenze.

Un cambio di rotta che però non è bastato ad allineare la normativa sull'identità di genere alla realtà dei fatti: nonostante l'alleggerimento rispetto al passato, il sistema normativo vigente di rettificazione anagrafica del sesso continua infatti a presentare profili di criticità significativi; e per questo, richiede senz'altro un aggiornamento, anche alla luce di quanto le scienze diverse da quella giuridica hanno negli anni restituito sul punto[23].

Per quanto attiene in particolare ai rapporti tra scelte e corpo, occorre sottolineare che resta in ogni caso allo stato ancora necessaria la modificazione dei caratteri sessuali secondari, perché la richiesta di rettificazione possa essere accolta giudizialmente: la persona, dunque, stando al dettato normativo, per potere affermare il proprio genere deve a rigore avere effettuato interventi chirurgici sui suoi caratteri sessuali secondari, appunto, o essersi quantomeno sottoposta a una terapia ormonale sostitutiva.

Il requisito, però, non convince: gli studi sull'identità di genere (e in particolare le linee guida internazionali della WPATH) rilevano che non è detto che la persona abbia intenzione di sottoporsi a terapie ormonali e/o voglia effettuare interventi chirurgici sui suoi caratteri sessuali secondari, per affermare socialmente il proprio genere[24]; per cui, l'ordinamento non può continuare a dare per scontato che l'affermazione legale del genere debba per forza passare per il tramite di una (non necessaria, per la persona) modificazione del corpo, anche se la modificazione richiesta è soltanto quella inerente al carattere sessuale secondario.

Il rischio è che – anche alla luce di tale alleggerito assetto – la persona scelga di effettuare modificazioni dei caratteri sessuali non necessitate/desiderate, pur di ottenere dei nuovi documenti; o, perché no, che rinunci addirittura a intraprendere il percorso legale di affermazione di genere, siccome non intenzionata a effettuare le modificazioni richieste dalla legge. E però, rinunciare a chiedere dei nuovi documenti può voler dire rinunciare a condurre una vita serena, visto che, come ci insegna la psicologia, la permanenza di documenti non aggiornati può esporre la persona interessata a ottenerli a una condizione strutturale di "insicurezza sociale", una condizione che comporta un'intensificazione di vissuti traumatici quali dissociazione, depersonalizzazione e frammentazione del sé[25]. Il documento di identità non aggiornato può produrre episodi di

[23] Sull'argomento, sia consentito il rinvio agli esiti (raccolti in volumi consultabili online) della ricerca biennale condotta nell'ambito di un progetto di ricerca PRIN PNRR 2022 sull'identità di genere (progetto T.R.A.N.S.: *progettotrans.unimi.it*): N. POSTERARO, B. LIBERALI (a cura di), *Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere*, Napoli, 2025; N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, cit.; N. POSTERARO, L. BUSATTA, B. LIBERALI, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2026.

[24] V. D.M. PORTOLANI, *Considerazioni in merito al ruolo del professionista di salute mentale nel processo di "rettificazione anagrafica del sesso" in Italia*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, B. LIBERALI, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, cit., 307 ss.

[25] V. sul punto i contributi degli psicologi e delle psicologhe pubblicati nei citati volumi di raccolta degli esiti della ricerca biennale PRIN PNRR 2022 T.R.A.N.S.; sia consentito altresì il rimando a: F.E.

misgendering, percepiti come microaggressioni e come pericoli improvvisi e imprevedibili in tutte le situazioni in cui ne sia richiesta l'esibizione (pensiamo ai controlli da parte delle forze di polizia, all'accesso a servizi pubblici e privati, alla partecipazione a procedure concorsuali, allo svolgimento di attività lavorative o accademiche): un aggiornamento dei percorsi legali di affermazione di genere deve quindi tener conto di queste verità, se vuole davvero garantire la piena tutela del diritto all'identità di genere delle persone interessate a intraprendere siffatti percorsi legali.

4. *Per concludere… con un auspicio*

In conclusione: siccome le questioni affrontate dal Manuale sono numerose, tutte molto attuali e in continuo repentino cambiamento, si auspica che le autrici possano negli anni regalarci un aggiornamento di questo volume prezioso, che costituisce l'esito di un percorso denso, come rilevato in apertura, e che, nel dare anche avvio a nuove riflessioni sul tema, certamente diventerà (anzi, è già diventato…) una guida per chi dovrà concretamente intervenire a tutela dei diritti delle donne, oltre che un punto di riferimento per chiunque voglia approfondire criticamente lo studio di questi temi.

CALEMME, L. MALTEMPI, A. MAGLIARI, N. POSTERARO, *Forme e limiti dei percorsi di affermazione di genere in Italia*, in *Responsabilità medica. Diritto e pratica clinica*, 4/2024, 531 ss.

REPLICA*

MARILISA D'AMICO, BENEDETTA LIBERALI**

Ringraziando la Rivista del Gruppo di Pisa per aver accolto la recensione del professor Posteraro al *Manuale di diritto delle donne* e, prima ancora, quest'ultimo per il tempo che ci ha voluto dedicare, desideriamo cogliere l'occasione per tornare a riflettere su alcuni *nodi* giuridici e sociali che animano un vivace e sempre attuale dibattito sottesi alla *questione di genere* o, forse meglio, *dei generi*.

Il primo profilo è certamente quello del *metodo* e dell'approccio a questi temi. A nostro avviso non si può e non ci si deve limitare solo all'analisi – pure imprescindibile – delle rivendicazioni e delle conquiste in materia di parità fra i sessi attraverso una pur rigorosa ricostruzione e analisi storica che contrappone il femminile al maschile, ma si deve anche tenere conto e considerare l'emersione di una identità più ampia, ossia quella del genere. L'ormai ben noto (e più complesso) concetto di genere è ancorato a una dimensione multifattoriale e sociale, da intendersi come scelta e rivendicazione di una propria individualità che non sempre coincide con il sesso biologico (collegato, invece, alla dimensione biologica e fisica).

In tal modo, si è cercato di approdare a una vera e propria *prospettiva di identità di genere*, che tiene insieme non solo lo studio della storia dei diritti delle donne, ma anche le diverse implicazioni che emergono dal rilievo dei concetti stessi di sesso e genere.

È proprio in questa prospettiva, allora, che la storia dei diritti femminili e i concetti di sesso e di genere devono essere analizzati e studiati insieme al fine di apprezzarne al meglio le problematiche, innanzitutto di ordine costituzionale ma non solo.

E, infatti, in questo percorso che vede intrecciarsi l'attività normativa e quella giurisprudenziale nella costruzione dei modelli di parità e di una sempre più effettiva uguaglianza, si registra inevitabilmente l'emergere di un'evoluzione ancora più profonda della cd. *coscienza sociale*. Questa conduce e induce a profondi cambiamenti che impattano sull'effettivo esercizio dei diritti, a livello sia normativo sia giurisprudenziale, con specifico – ma non certamente esclusivo – riguardo all'attività della Corte costituzionale e ai limiti del suo sindacato.

Il riferimento all'evoluzione del costume sociale e della società lo ritroviamo esplicitato in numerose occasioni proprio nella giurisprudenza della nostra Corte costituzionale e specificamente in relazione alle questioni che riguardano la parità fra i sessi e nella famiglia. Si pensi innanzitutto al caso del reato di adulterio, di cui all'art. 559 c.p., che prevedeva la punibilità esclusiva dell'infedeltà coniugale femminile, subordinando invece quella maschile a presupposti ben differenti. Tale impostazione rifletteva una concezione gerarchica dei rapporti fra marito e moglie anche in rapporto

---

* Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Rivista.

** Marilisa D'Amico è professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico nell'Università degli Studi di Milano. Benedetta Liberali è professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico nell'Università degli Studi di Milano.

alla tutela dell'unità della famiglia. Nonostante la Costituzione, agli artt. 3 e 29 Cost., avesse introdotto principi del tutto rivoluzionari da questo punto di vista, stabilendo in generale il divieto di discriminazione in base al sesso e in particolare l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, proprio il riferimento alla garanzia dell'unità famigliare aveva condotto la Corte costituzionale, in una prima occasione, con la sentenza n. 64 del 1961 a dichiarare l'infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale, valorizzando la maggiore gravità di offesa che conformemente alla comune opinione veniva assegnata all'infedeltà femminile. Con parole particolarmente significative la Corte di allora stabiliva che «l'ordinamento giuridico positivo non può del tutto prescindere, e di fatto non prescinde, dalle valutazioni che si affermano, spesso imperiosamente, nella vita sociale. Ora, che la moglie conceda i suoi amplessi ad un estraneo è apparso al legislatore, in base, come si è detto, alla prevalente opinione, offesa più grave che non quella derivante dalla isolata infedeltà del marito». Pur concedendo che fosse «innegabile che anche l'adulterio del marito può, in date circostanze, manifestarsi coefficiente di disgregazione della unità familiare», la Corte ritenne che, «come per la fedeltà coniugale, così per la unità familiare il legislatore ha evidentemente ritenuto di avvertire una diversa e maggiore entità della illecita condotta della moglie, rappresentandosi la più grave influenza che tale condotta può esercitare sulle più delicate strutture e sui più vitali interessi di una famiglia: in primo luogo, l'azione disgregatrice che sulla intera famiglia e sulla sua coesione morale cagiona la sminuita reputazione nell'ambito sociale; indi, il turbamento psichico, con tutte le sue conseguenze sulla educazione e sulla disciplina morale che, in ispecie nelle famiglie (e sono la maggior parte) tuttora governate da sani principi morali, il pensiero della madre fra le braccia di un estraneo determina nei giovani figli, particolarmente nell'età in cui appena si annunciano gli stimoli e le immagini della vita sessuale».

Da ultimo – e questo risulta particolarmente significativo se lo si coniuga con la indubbia differenza biologica fra i corpi maschili e femminili e ai conseguenti diritti riproduttivi – la Corte rilevava come si ponesse anche «il pericolo della introduzione nella famiglia di prole non appartenente al marito, e che a lui viene, tuttavia, attribuita per presunzione di legge».

Ecco che solo pochi anni dopo la Corte con la sentenza n. 126 del 1968 riconosce l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione, proprio in ragione della disparità di trattamento sanzionatorio, eliminando la rilevanza penale della condotta di adulterio. In quella occasione la Corte ha esplicitamente fatto riferimento proprio al principio di uguaglianza morale e giuridica fra i coniugi, rimasto inalterato dalla precedente pronuncia di segno opposto, dando rilievo proprio al mutato contesto sociale e culturale.

Da allora, come ci ricorda anche il prof. Posteraro, molto è cambiato e molto è stato fatto, lungo un percorso accidentato, non sempre lineare se non addirittura "ambiguo" per il raggiungimento della effettiva parità di genere fra uomini e donne. Con il Manuale di diritto delle donne abbiamo cercato innanzitutto di fornire, in tale prospettiva, gli strumenti giuridici, ma anche di allargare la prospettiva ad altre discipline, che, proprio in ragione di ciò che si è detto rispetto al rilievo dell'evoluzione sociale, risultano

riferimenti imprescindibili per comprendere le questioni e le problematiche e per riuscire a immaginare un reale superamento di quella che ancora oggi si può definire concezione patriarcale dei rapporti fra uomini e donne.

Il prof. Posteraro ha condivisibilmente appuntato la propria attenzione, da ultimo, sul *fenomeno* dei percorsi di rettificazione di sesso o di affermazione di genere: anche l'utilizzo di queste espressioni non è indifferente e riflette un altro filo rosso trasversale cui abbiamo tenuto a dare rilievo nelle pagine del Manuale, ossia quello del linguaggio. Se infatti l'utilizzo di un termine e non di un altro determina una modificazione del pensiero e dell'atteggiamento sia di chi lo pronuncia sia di chi ascolta, come si può scindere la parola dal campo di applicazione del diritto, considerando la natura performativa del linguaggio e il suo essere prodromico rispetto all'azione?

Rispetto ai temi della parità fra i sessi e dei generi il rilievo del linguaggio è dirompente e ne troviamo diretta traccia anche nel lessico della nostra Costituzione, che fa ampio riferimento alla persona di genere maschile e alla sua declinazione plurale per ricomprendere la generalità dei consociati. È pur vero, in ogni caso, che vi sono specifiche disposizioni che menzionano entrambi i sessi, come gli artt. 37, 48 e 51 Cost., e che la Costituzione orienta chiaramente il proprio linguaggio improntandolo al principio personalista e al principio di parità (artt. 2 e 3 Cost.).

Appare dunque particolarmente significativo che la nostra Corte costituzionale, proprio in ragione di quella medesima evoluzione del costume sociale, si sia ritrovata in tempi recenti ad affrontare non solo, come è stato fin dalla sentenza n. 98 del 1979, le problematiche sottese ai percorsi di affermazione di genere che pure si inseriscono nella perfetta logica binaria che contrappone maschile e femminile, ma anche – e forse ancora più significativamente – la questione della cd. identità altra.

Con la sentenza n. 143 del 2024 la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità che si potesse indicare al termine di un percorso di questo tipo l'appartenenza a un genere né femminile né maschile, ha affermato che il tema sotteso all'identità altra ha «tono costituzionale», poiché la «percezione dell'individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l'esigenza di essere riconosciuto in una identità "altra" – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l'ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.)». Inoltre, nella «misura in cui può indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione può del pari sollevare un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost.».

La Corte, quindi, mostra in un campo neppure lontanamente immaginato dai padri e dalle madri costituenti una particolare sensibilità, ancorata solidamente ai nostri principi costituzionali che ruotano intorno alla persona, alla sua dignità e identità. Affermando di doversi arrestare sulla soglia della inammissibilità delle questioni essa sottolinea che l'eventuale introduzione di «un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria».

Il tema, che si è dunque visto riconosciuto tono costituzionale, offre un esempio particolarmente intenso del complesso e complessivo intreccio fra discrezionalità del

legislatore e limiti del sindacato costituzionale, e, dunque, fra tutela dei diritti fondamentali e limiti che provengono, questa volta, dalla lingua, improntata, come è noto, entro un rigido schema binario.

Proprio questi elementi ci paiono, in fondo, confermare la validità del *metodo* adottato nel Manuale di diritto delle donne, che certamente – volendo cogliere il gentile invito del prof. Posteraro – sarà suscettibile di rinnovate riflessioni e arricchimenti posti (e imposti) dal continuo mutare delle cose e dalle sfide tecniche e tecnologiche, nonostante il perdurare di stereotipi e di modelli che riflettono una "ostinata" resistenza patriarcale.